

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO
PREVISTO NEL CORSO AUTOFINANZIATO "OPERATORE SOCIO
SANITARIO.**

Cod. Corso: COD. 2016/ciofs/oss/sanluri/00-02 – Edizione 2

Premesso che, sia il sistema formativo che il sistema produttivo, concordano sulle necessità di sviluppare adeguatamente forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di favorire e migliorare la qualità dei processi formativi.

TRA

L'Ente CIOFS/FP Sardegna in seguito denominato più brevemente Ente, con sede legale in Sanluri (VS), Via Castello, 29, C. F. e P. I.V.A. 00516110921 rappresentato da Anna Locci nella sua qualità di Presidente Regionale, ivi domiciliata per la sua carica,

E

L'Azienda ASL n. 6 di Sanluri in seguito denominata più brevemente "Azienda", con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti (codice Fiscale 91009910927), in atto rappresentata dalla Dott. SSA MARIA MADDALENA GIANNATO a MANDAS, il 27/03/1988 nella sua qualità di Commissario Straordinario, ivi domiciliato per la sua carica

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto dagli allievi del Corso autofinanziato per "OPERATORE SOCIO SANITARIO" - Edizione 2, con riferimento nota di affidamento della R.A.S. n. 7572/441 del 15/03/2016, sede formativa di Sanluri Via Castello, 29, presso il P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, dal 02/01/2017 al 02/03/2017, per un totale di **n. 300 ore** ad allievo per **n. 20** allievi.

ART. 2

L'Azienda, dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione dello Stage secondo il programma, di cui all'allegato sotto la lettera "A1", che costituisce parte integrante della presente Convenzione;

L'Azienda si impegna a mettere a disposizione tali strutture e attrezzature nonché a mettere a disposizione propri collaboratori con funzioni di Tutor Aziendale e di Struttura.

Durante il periodo di tirocinio gli allievi avranno i seguenti referenti di tirocinio:

1. MARIA GIOVANNA VACCA in qualità di Tutor Aziendale;
2. LUIGI PASCALIS, in qualità di Tutor per la Struttura Ortopedia e Traumatologia;
3. SANDRA CARA, in qualità di Tutor per la Struttura Pronto Soccorso;
4. LAURA FERRAU, in qualità di Tutor per la Struttura Medicina;
5. MARIA CRISTINA RACIS in qualità di Tutor per la Struttura Cardiologia;
6. MARIA PAOLA PILLONI in qualità di Tutor per la Struttura Chirurgia Generale;
7. CLAUDIA COLLU, in qualità di Tutor per la Struttura Ostetricia e Ginecologia;
8. MAURIZIO MELE, in qualità di Tutor per la Struttura Sala Operatoria;

I suddetti referenti avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento del tirocinante e di informare e coinvolgere tutti gli operatori del Servizio e del Presidio Ospedaliero sede di tirocinio.

Il referente ha, altresì, il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi, attraverso la sperimentazione delle attività pratiche e di valutare il tirocinio unitamente al tutor CIOFS/FP SARDEGNA.

ART. 3

Lo Stage applicativo, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi aziendali.



CIOFS/FP
Sardegna

ART. 4

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione dello Stage applicativo sono contenuti in uno specifico programma di cui al predetto allegato (A1), concordato con “l’Azienda”; nel programma è stato individuato un tutor per l’“Azienda”, i tutor di Struttura e uno per l’Ente.

ART. 5

L’Ente dichiara che i tirocinanti sono coperti con polizza assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e con polizza di responsabilità civile.

ART. 6

L’Ente si impegna a far sottoscrivere ai tirocinanti una dichiarazione con la quale lo stesso si impegna a:

- seguire le indicazioni del tutor;
- rispettare le norme organizzative, di sicurezza e d’igiene sul lavoro vigenti presso l’“Azienda”;
- mantenere l’obbligo della segretezza su ciò di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento dello stage e che attiene ai sistemi produttivi dell’“Azienda” stessa;
- redigere su indicazioni del tutor una relazione sull’attività svolta.

ART. 7

L’Azienda s’impegna a:

- rispettare e far rispettare il programma di Tirocinio concordato, in tutti i suoi aspetti;
- mettere a disposizione un proprio dipendente e/o collaboratore che assuma il ruolo di tutor aziendale e di tutor di struttura che avranno la responsabilità di seguire i tirocinanti, di esprimere una valutazione finale sulla realizzazione del programma e sul raggiungimento degli obiettivi, di redigere una relazione conclusiva delle attività svolte.
- segnalare tempestivamente all’Ente qualsiasi danno o incidente che possa accadere ai tirocinanti durante la permanenza degli stessi nell’“Azienda”, nonché le eventuali assenze.



ART. 8

La realizzazione del Tirocinio non comporta per l'“Azienda” alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

ART. 9

I rapporti che l'“Azienda” intrattiene con i tirocinanti, ai sensi della presente Convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né preconstituiscono promessa di assunzione; in ogni caso non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica degli stagisti nei confronti dell'“Azienda”.

ART. 10

Durante l'intera durata del contratto tutti i dati relativi all'allievo saranno trattati esclusivamente per l'espletamento dell'incarico e saranno osservate in ogni caso le misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008;

ART. 11

Il Soggetto ospitante si impegna ad informare preventivamente i Tirocinanti, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione, sugli aspetti caratterizzanti il proprio piano di sicurezza, specificamente in merito ai rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla struttura (quali ad es.: rischi di contagio, piano di evacuazione, rischi biologici, rischi da movimentazione, ecc..).

ART. 12

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alle norme Nazionali e Regionali in materia di Formazione Professionale.



CIOFS/FP
Sardegna

ART. 13

La presente Convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n° 845.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto valgono, in quanto applicabili, le norme previste negli artt. 1321 e seguenti del Codice Civile e, altresì, faranno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché infine alla buona fede nella interpretazione del presente contratto.

Per ogni controversia legale il foro competente sarà quello di Cagliari.

Alla presente convenzione sono allegati n. 1 "Allegato A1".

Sanluri, _____

Timbro e Firma
Per il CIOFS/FP Sardegna
(Anna Locci)

Timbro e Firma
Per L'Azienda

(_____)

